

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 833

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAGNANI NOYA MARIA, BALZAMO, LABRIOLA, SALADINO, COLUCCI, SEPPIA, AMODEO, BABBINI, CANEPA, CRESCO, FERRARI MARTE, LA GANGA, LENOCI, NONNE, FORTUNA, CASALINUOVO, FELISETTI, LAGORIO, BASSANINI, RAFFAELLI MARIO, SPINI, TOCCO**

*Presentata il 30 ottobre 1979*

### Nuove norme penali in materia di violenza sessuale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Perché si propone una riforma della legge penale, dal momento che già oggi questo delitto è punito, mentre il fenomeno della violenza, in tutte le sue forme, sembra assumere aspetti che attengono piuttosto alla sfera del sociale che a quella del diritto?

Se è in generale necessario che ad un fenomeno sociale (anzi, antisociale) corrisponda una regolamentazione giuridica, tanto più necessario appare oggi un adeguamento della legge agli aspetti nuovi che il problema presenta anche nella sua valutazione comune. Il tema dei reati sessuali è attualmente disciplinato dal codice penale secondo l'ottica e l'ideologia riferibile al suo anno di nascita, il 1930; e poiché si tratta di argomento che riguarda la configurazione dell'individuo

nella società e in particolare il rapporto fra i sessi (fra le violenze ipotizzabili, quella dell'uomo sulla donna è di gran lunga prevalente), le norme ancora oggi in vigore risentono fortemente di alcuni pregiudizi di cui l'evoluzione sociale e soprattutto l'analisi compiuta dal movimento delle donne negli ultimi anni ha fatto giustizia.

La riforma quindi si impone.

Su quali punti si è rivelato più evidente l'anacronismo della attuale normativa, e quale è il pensiero politico che sta dietro alle modifiche proposte? In primo luogo urta contro il nostro comune sentire il fatto che i reati di violenza sessuale siano classificati nel codice penale tra quelli « contro la moralità pubblica e il buon costume »: per il legisla-

tore dell'epoca non rappresentavano lesione della sfera personale dell'individuo, ma bensì dell'interesse dello Stato « di assicurare i beni giuridici della moralità pubblica e del buon costume contro le manifestazioni illecite dell'altrui libidine », come scriveva uno dei più illustri commentatori, il Manzini. Il fine era dunque di reprimere « l'istinto sessuale, normale o perverso, causa di una innumerevole quantità di delitti », anche se si invitava il giudice a considerare che, trattandosi di « una manifestazione della comune fragilità umana », era necessario operare « una valutazione spoglia da ogni pedantesco e ipocrita puritanismo ». La figura della persona offesa è dalla legge completamente ignorata. Bisogna poi tener conto di come i giudici hanno interpretato e applicato queste norme: la puntigliosa richiesta di prove sulla violenza subita e quindi sulla resistenza opposta, e che sia stata effettiva e concreta, magari una colluttazione con graffi e lividi, oppure una minaccia talmente grave da paralizzare qualsiasi reazione; gli umilianti interrogatori sui minimi dettagli dell'atto, sulle posizioni di ogni parte del corpo per accertare che la violenza, quand'anche vi sia stata, fosse effettivamente sgradita (non sono stati pochi i casi in cui è stata considerata *vis grata puellis*, gradita e necessaria « per vincere la naturale ritrosia femminile »); il trattamento lesivo della riservatezza della persona colpita, con l'investigazione sulla sua vita privata; l'offensiva attribuzione alla vittima di avere provocato l'aggressione magari per il modo di vestirsi o per il semplice fatto di camminare per la strada; tutto ciò non ha certo rappresentato e non rappresenta una effettiva e soddisfacente amministrazione della giustizia.

Se si aggiunge che il reato è perseguibile a querela della parte offesa, ciò che significa che l'interesse della collettività alla punizione del colpevole è subordinato alla volontà della vittima del reato, e che è previsto il « matrimonio riparatore » per cui lo stupratore, sposando la violentata, garantisce l'impunità per sé e per i suoi soci, il quadro appare chia-

ramente espressivo di un contesto sociale e culturale ormai superato.

Il presente progetto innanzitutto abroga il Titolo IX del libro II del codice penale denominato « dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume ».

Inserisce poi una apposita sezione II-bis, nel Capo III del Titolo XII del codice penale che punisce i delitti contro la persona, denominata « dei delitti contro la libertà sessuale ». Dopo aver previsto l'unificazione dei reati di violenza carnale e degli atti di libidine violenti, si propone per questo reato la denominazione di « atti sessuali commessi contro o senza la volontà della parte lesa » allo scopo di evidenziare che proprio l'aver voluto compiere tali atti senza tener conto del consenso di chi li subisce costituisce di per sé reato, e si stabilisce la punizione di tali atti con la sanzione oggi prevista per la violenza carnale (reclusione da 3 a 10 anni).

Istituisce poi un autonomo titolo di reato per la « violenza di gruppo e per gli atti sessuali commessi privando taluno della libertà personale » per i quali le pene vengono elevate rispettivamente a 12 e a 15 anni nel massimo e a 5 e 6 nel minimo.

Se si considerano poi le aggravanti specifiche che il progetto prevede all'articolo 6, si rileva una volontà non persecutoria ma diretta a cambiare il costume anche con il deterrente della minaccia di una sanzione penale proporzionata alla gravità della violazione.

Sempre allo scopo, che è quello che ispira il legislatore penale, di vedere diminuito il fenomeno criminoso, il progetto prevede pene accessorie che mirano a trasportare sul violentatore il rimprovero della società e la « vergogna per l'azione compiuta ». Così è comminata la perdita della potestà per chi abbia commesso tale reato non solo, come oggi prevede il codice, nei confronti di persona della famiglia, ma nei confronti di chiunque, e inoltre la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza far menzione della parte lesa. Allo scopo poi di impe-

dire che la parte lesa debba subire interrogatori che la pongono di fatto sul banco degli imputati rinnovando la violenza, oltre che l'unificazione dei reati di violenza carnale e degli atti di libidine violenti (che mira a escludere la necessità di provare la congiunzione), il progetto agli articoli 11 e 12 prevede il processo a porte aperte e il divieto espresso di rivolgere alla parte lesa domande sulla sua vita privata.

Sulla *vexata quaestio* della procedibilità d'ufficio: pochi sono oggi nel nostro codice i reati perseguibili a querela di parte e sono quelli a cui il legislatore ricollega una minore gravità sociale.

Questo reato deve essere invece uno di quelli contro cui è rivolta la reazione di tutta la collettività. Il progetto pre-

vede però per il coniuge non separato la procedibilità a querela di parte, e questo coerentemente con tutta una tendenza in atto nel diritto, a un ritrarsi dell'imperio della legge dall'ambito del privato (es. adulterio, divorzio, aborto). D'altra parte una denuncia nel suo interesse presentata da altre persone sarebbe certamente un andare oltre la volontà stessa della parte lesa, che convive con l'autore del reato a cui è legata da vincoli giuridici, e dal quale comunque non ha ancora voluto o potuto separarsi.

La proposta infine prevede una modifica dell'articolo 22 del codice di procedura penale per consentire la costituzione di parte civile di associazioni regolarmente costituite da almeno due anni che rappresentino interessi collettivi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il capo I del titolo IX del libro II del codice penale è abrogato.

## ART. 2.

È inserita la Sezione II-*bis* al capo III del titolo XII del libro II del codice penale: Dei delitti contro la libertà sessuale.

## ART. 3.

*(Atti sessuali contro o senza il consenso della parte offesa).*

Chiunque compie su taluno o lo induca a compiere atti sessuali o lo costringe ad assistervi, contro o senza il suo consenso, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.

## ART. 4.

*(Violenza di gruppo).*

Se il reato di cui all'articolo precedente è commesso da due o più persone, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni.

## ART. 5.

*(Sequestro di persona).*

Se il reato di cui al precedente articolo 3 è commesso privando taluno della libertà personale, la pena è della reclusione da 6 a 15 anni.

## ART. 6.

(*Circostanze aggravanti*).

La pena per il reato di cui ai precedenti articoli è aumentata se il reato è commesso:

1) avvalendosi della propria autorità o della propria superiorità gerarchica nel rapporto di lavoro;

2) se il reato è commesso ai danni di discendente, ascendente o affine in linea retta ovvero di un fratello o una sorella;

3) approfittando della incapacità della parte lesa di intendere e di volere al momento del fatto;

4) se il consenso è estorto con minaccia o inganno;

5) con premeditazione.

## ART. 7.

L'articolo 530 del codice penale (corruzione di minorenne) è abrogato.

## ART. 8.

L'articolo 540 del codice penale (rapporto di parentela) è abrogato.

## ART. 9.

(*Pene accessorie*).

L'articolo 541 del codice penale è sostituito dal seguente:

« (*Pene accessorie*). — La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge importa:

1) la perdita della potestà di genitore;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura:

3) la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori nei confronti della persona offesa;

4) la pubblicazione della sentenza (articolo 36 del codice penale) su almeno due quotidiani senza menzionare il nome della parte lesa ».

#### ART. 10.

L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *Querela dell'offeso*). — I delitti previsti dagli articoli precedenti sono procedibili d'ufficio. Sono punibili a querela della persona offesa se commessi nei confronti del coniuge dell'autore non separato ».

#### ART. 11.

L'articolo 543 del codice penale (diritto di querela) è abrogato.

#### ART. 12.

L'articolo 544 del codice penale (matrimonio riparatore) è abrogato.

#### ART. 13.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 573 del codice penale sono abrogati.

#### ART. 14.

Ai fini dell'accertamento dei delitti di cui agli articoli precedenti non sono ammesse domande sulla vita privata della persona offesa dal reato.

Gli interrogatori devono essere condotti nel rispetto della dignità della parte lesa.

## ART. 15.

Dopo il secondo comma dell'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Le udienze per i dibattimenti relativi ai delitti di cui alla sezione II-*bis* del Titolo XII del libro II del codice penale sono pubbliche, salvo che la parte lesa chieda che il dibattimento si svolga a porte chiuse ».

## ART. 16.

Il primo comma dell'articolo 22 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« (*Dell'azione civile*). — L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno (articolo 185 del codice penale) può essere esercitata dalla persona alla quale il reato ha recato danno ovvero da chi la rappresenta per legge o in conseguenza di mandato generale o speciale, dal suo erede entro i limiti della quota ereditaria e dalle associazioni costituite da almeno due anni che rappresentano interessi collettivi offesi dal reato ».